

---

## CCNL “Logistica, trasporto merci e spedizione” Giovani autotrasportatori

Ai conducenti assunti a tempo indeterminati, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal CCNL “**Logistica, trasporto merci e spedizione**” che non abbiano compiuto **trentacinque** anni di età alla data di entrata in vigore della Legge 145/2018 spetta un rimborso in misura pari al 50 % del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della **patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli** destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. Il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Dal rimborso sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all’acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.

Gli stessi devono essere assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a decorrere dal primo gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 dalle **imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.**

Alle imprese, con i requisiti appena elencati, spetta una detrazione per una quota pari ai rimborsi erogati fino a un ammontare complessivo non superiore a 1.500 euro per ciascun periodo d’imposta.

Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso devono essere definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento.